

Istruzioni per la riscossione dei contributi alle spese di esecuzione

CCL dell'edilizia secondaria nel Cantone di Basilea-Città

I dati presenti sono destinati solo per vostra informazione, pertanto non sono legalmente vincolanti. Ai fini della valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente le disposizioni legali rispettivamente le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

A. Base di calcolo

Contributi alle spese di esecuzione di CCL dichiarati d'obbligatorietà generale:

- | | |
|---|---|
| 1.1 Contributo base del datore di lavoro:
(art. 57 par. 5 lit b) CCL edilizia secondaria BS) | dovuto è un contributo base forfetario di CHF 20.00 per ogni mese di impegno. |
| 1.2 Contributo del datore di lavoro:
(art. 57 par. 5 lit b) CCL edilizia secondaria BS) | sono dovuti CHF 10.00 al mese per ogni lavoratore assunto.* |
| 1.3 Contributo del lavoratore:
(art. 57 par. 5 lit a) CCL edilizia secondaria BS) | sono dovuti CHF 2.50 al mese.* |

* les mois incomplets sont calculés comme des mois complets

C. Base di calcolo

Un'impresa ha inviato alle autorità preposta al mercato del lavoro le seguenti notifiche per lavoratori distaccati (ipotesi: nel caso specifico, si tratta complessivamente di 5 persone diverse ripetutamente parzialmente impiegate per lavoro interinale):

Durata dell'impiego		Durata di assoggettamento al CCL	Numero di lavoratori distaccati	Durata complessiva di assoggettamento al CCL di tutti i lavoratori
1. notifica per lavoratori distaccati per 4 giorni a marzo:	=	1 mese lavorativo (ML)	3 lavoratori (LT)	1 ML x 3 LT = 3 mesi uomo
2. Déclaration de détachement per 3 giornian giugno:	=	1 mese lavorativo (ML)	4 lavoratori (LT)	1 ML x 4 LT = 4 mesi uomo
Gesamtdauer der GAV-Unterstellung aller Arbeitnehmenden:				7 mesi uomo
Contributo base del datore di lavoro:	CHF 20.00	x	2 mesi lavorativo	= CHF 40.00
Contributo del datore di lavoro:	CHF 10.00	x	7 mesi uomo	= CHF 70.00
Contributo del lavoratore:	CHF 2.50	x	7 mesi uomo	= CHF 17.50
				CHF 127.50

Le presenti istruzioni entrano in vigore dal 01.06.2020 e restano in vigore fino al prossimo emendamento DOG in materia di spese di esecuzione.